



Ufficio Registro Delle Imprese

Dir. n. 16

19 settembre 2013

Oggetto: Omessa iscrizione della PEC.-Provvedimenti d'ufficio.-Sanzioni.

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito in Legge n.2/2009), nonché l'art.5 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, (convertito in Legge n.221/2012), concernenti l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese;

Richiamata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0141955, del 29 agosto 2013, recante precisazioni sugli adempimenti d'ufficio conseguenti le istanze di iscrizione respinte, per mancata comunicazione della PEC, anche con riferimento all'apposito parere del Consiglio di Stato di cui all'adunanza di sezione del 20 febbraio 2013;

Rilevato in particolare che l'Ufficio, a conoscenza dell'atto, del fatto o della notizia soggetti a pubblicità, la cui iscrizione è stata respinta (per mancanza della PEC), deve: 1) dare avvio alle conseguenti iniziative, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile, nonché per le denunce REA (repertorio economico amministrativo) a quelle riconducibili al procedimento amministrativo in generale, di cui alla Legge n.241, del 1990; 2) attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio previsto dalla legge;

Atteso che in caso di mancata adesione da parte dell'impresa, all'invito dell'Ufficio a presentare, entro venti giorni (così come suggerito dal Ministero). istanza di iscrizione dell'atto/fatto al Registro delle Imprese o la denuncia, completa dell'indirizzo PEC, consegue l'invio al Giudice delegato degli atti per l'adozione di eventuale provvedimento, o determina del Conservatore, se trattasi di notizie REA;

Ritenuto di provvedere al riguardo,

DISPONE

- a seguito di recepimento dei suindicati orientamenti del Ministero dello Sviluppo Economico concernenti le iniziative d'ufficio, il procedimento sanzionatorio per omessa iscrizione di atto o fatto al Registro delle Imprese o di presentazione di prescritta denuncia al REA è attivato ad emanazione dei relativi provvedimenti, rispettivamente del Giudice del Registro o del Conservatore.

IL CONSERVATORE
(Dott. Domenico Spagnoli)